



TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

Sezione CIVILE

Nella seguente composizione collegiale

Dr Francesca Miconi Presidente

Dr Maria Carla Corvetta Giudice

Dr Silvia Rossi Giudice

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 52-1/ /2024 promosso ex
art. 268 CCI da

DAVIDE BALDUCCI, cf BLDDVD82C25Z133G

debitore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Rilevato che con ricorso depositato in data 17-4-2024
BALDUCCI DAVIDE, persona fisica esercente attività di lavoro
subordinato, ha chiesto ai sensi dell'art. 268/1 CCI la dichiarazione di
apertura di una procedura di liquidazione controllata dei propri beni;



Considerato che dal rinvio alla disciplina generale del procedimento unitario di cui al titolo III, in quanto compatibile, discende l'applicabilità del principio secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 20187 del 18/08/2017 richiamata da Trib. Verona, II sez., 20/9/2022), ipotesi che non ricorre nel presente caso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art 27 c 2 e 3 CCI, poiché il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di Rimini;

Ritenuta, allo stato, la completezza del corredo documentale richiesto dall'art 39 c 1 e 2 CCI;

Ritenuto che la Relazione dell'OCC sia adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponda ai requisiti previsti nell'art 269 c 2 CCI;

ritenuto che sulla base della documentazione depositata:

- Sia sussistente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art 2 c 1 lett c) CCI, poiché il suo patrimonio – composto esclusivamente dal reddito da lavoro subordinato – non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte – derivanti da prestazione di garanzie e da un accollo di debito in favore di una società a responsabilità limitata di cui il Balducci era socio, dichiarata fallita (fallimento aperto dal Tribunale di



Pesaro il 19-7-2012 e dichiarato chiuso il 2.8.2023)- per circa
€ 525.087,00;

- Ricorrano le condizioni per la apertura della procedura di
Liquidazione Controllata;

ritenuto, quanto alla durata della procedura , che questa debba
necessariamente dipendere dal tempo occorrente per la
liquidazione dei beni rientranti nell'attivo ;

che nel concetto di “liquidazione dei beni” si debba
ricomprendere anche la apprensione dei redditi e delle pensioni
del debitore, secondo l'orientamento giurisprudenziale formatosi
sotto il vigore della L 3/2012;

che tuttavia, poiché a norma dell'art 282 CC l'esdebitazione del
sovraindebitato opera di diritto decorsi tre anni dalla apertura
della liquidazione controllata – a meno che non ricorrano le
condizioni previste dall'art 280 CCI o nel caso in cui il debitore
abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa
grave, malafede o frode -, la liquidazione non potrà proseguire
oltre i tre anni per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di
reddito non ancora maturate, potendo invece procedersi alle
operazioni di liquidazione dei beni già presenti nel patrimonio alla
data di apertura , fino ad esaurimento (in applicazione analogica
dell'art 281 CCI ed in conformità alle disposizioni comunitarie da
cui la normativa deriva);



Rilevato che a norma dell'art 268 c 4 lett a) i “ *crediti impignorabili ai sensi dell'art 545 cpc* “ non sono compresi nella liquidazione, e quindi – a differenza che nel fallimento, per il quale dispone l'art 46 LF - non sono destinabili alla soddisfazione dei creditori della procedura liquidatoria, dovendo di conseguenza essere lasciati nella disponibilità del debitore; a norma del comma 4 dell'art 545 cpc, i quattro quinti degli stipendi o salari non sono pignorabili; a norma del comma 5, in caso di simultaneo concorso di crediti di diverso tipo (alimentari, comuni ed erariali) , è impignorabile la metà: dette frazioni degli stipendi e salari non possono quindi essere comprese nella liquidazione;

L'ipotesi prevista nella lett b) della medesima norma, che esclude dalla liquidazione “ *i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni e salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività , nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia* “ , non è alternativa alla ipotesi della lettera a) , ma cumulativa, e dunque va interpretata nel senso che l'”occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia”, che va lasciato nella sua disponibilità, non può in nessun caso violare i sopra indicati limiti di impignorabilità , ma può essere determinato in misura soltanto pari o superiore agli stessi (dunque, pari o superiore ai quattro quinti o alla metà dello stipendio);

nella fattispecie, tenuto conto che lo stipendio del debitore ammonta ad € 1578 mensili circa per 13 mensilità (v dichiarazione redditi 2023, per i redditi 2022, da cui risultano netti



annui € 20.507), e considerato che vengono esposti nel ricorso ed attestati dall'OCC debiti di sola natura finanziaria (non vi sarebbe , quindi , simultanea presenza di diversi tipi di credito indicati dall'art 545 cpc), la parte esclusa dalla liquidazione non può essere inferiore ai 4/5 di tale somma, cioè ad € 1262 , per ciascuna delle 13 mensilità (trattandosi in ogni caso di emolumenti retributivi) ;

Considerato che, ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art 268 c 4 lett b CCI – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del Giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie, dal momento che l'art 270 CCI impone al Tribunale di ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, qui consistenti , di fatto, nel solo reddito - si deve tenere conto delle condizioni familiari del debitore: nel caso in esame , il debitore vive con una compagna, anche lei dotata di una entrata mensile di circa € 1500-1700 mensili, e con una figlia della coppia di 7 anni; considerato il necessario contributo anche della mamma della bambina al menage familiare, deve ritenersi che la parte impignorabile dello stipendio del debitore sia più che sufficiente per il mantenimento suo e della famiglia ;

ritenuto opportuno disporre che l'intera somma mensilmente percepita a titolo di reddito dal ricorrente venga appresa dal Liquidatore, con onere di quest'ultimo di versare al debitore il solo importo stabilito dal Tribunale (o dal Giudice Delegato nel corso



della procedura) , corrispondente alla quota impignorabile : in tal modo, il liquidatore potrà valutare mese per mese l'effettivo importo netto della retribuzione , riversando solo la parte impignorabile ;

ritenuto che ai sensi dell'art 270 c 2 lett b CCI debba essere nominato liquidatore l'attuale gestore designato dall'OCC;

visto l'art 270 CCI

DICHIARA

Aperta la procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL PATRIMONIO DI **DAVIDE BALDUCCI** cf **BLDDVD82C25Z133G**

Nomina Giudice Delegato la Dr Francesca Miconi

Nomina liquidatore il Dr Davide Michelini, Gestore della Crisi nominato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatori, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di



ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione

FISSA

nella quota non pignorabile della retribuzione mensile, pari a 4/5 della stessa , le somme necessarie al mantenimento del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, CCI

DISPONE che il Liquidatore

- Notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270 co. 4 CCI, indicando un indirizzo pec al quale inoltrare le domande;
- Esegua l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Rimini e la trascrizione presso i pubblici uffici competenti;
- Aggiorni entro giorni trenta dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
- Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, comma 2 CCI, che dovrà essere depositato in Cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- Scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, co 1 CCI, e lo comunichi agli interessati;
- Ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una



relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;

- Due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI; esami e prenda posizione sulle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275 co. 3 CCI e a domandare la liquidazione del compenso;
- Chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI.

Si comunichi.

Rimini, camera di consiglio del 9-5-2024

Il Presidente

Dr Francesca Miconi

